

VADEMECUM

PER LA PRESENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA



Aggiornamento: settembre 2017

Premessa

Il Comune di Sirmione è caratterizzato da un territorio di grande pregio, interessato da una serie di vincoli paesaggistici che riguardano la sua intera estensione. Qualsiasi trasformazione dei luoghi, pertanto, richiede ai proprietari di immobili e terreni ed ai professionisti dell'edilizia una grande responsabilità, per tutelare un bene insostituibile che è patrimonio di tutti.

Un'attenta valutazione dell'impatto paesaggistico dei progetti, anche di piccola entità, quali le manutenzioni di facciate e coperture, l'inserimento degli impianti, le pavimentazioni e gli arredi esterni, la sistemazione dei giardini, è operazione delicata e difficile, poiché il paesaggio è costituito da un insieme complesso di relazioni, nel quale ogni elemento, per quanto apparentemente "minore", concorre alla definizione dell'insieme.

Il Settore Edilizia privata ed Urbanistica ha già pubblicato il "Vademecum per le procedure paesaggistiche ORDINARIE". Oggi, a seguito dell'entrata in vigore, nel mese di aprile, del D.P.R. n. 31/2017 intitolato "*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*", è stato predisposto un nuovo "Vademecum per le procedure paesaggistiche SEMPLIFICATE", che cerca di fornire uno strumento concreto ed affidabile, che ha lo scopo, da un lato, di orientare i proprietari degli immobili e i professionisti del settore a redigere gli elaborati e le relazioni adottando le procedure più corrette, stabilite in accordo con la competente Soprintendenza, e, dall'altro lato, è utile sia ai tecnici comunali per istruire al meglio le pratiche paesaggistiche, sia alla Commissione comunale per il paesaggio, che è chiamata a valutarle.

Non si tratta ovviamente di uno strumento definitivo, ma di un manuale pratico ed operativo, che, come quello per le procedure "ordinarie" verrà costantemente aggiornato, parallelamente all'evoluzione della normativa di settore.

Il Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica
Arch. Floriana Petracco

AVVERTENZA

Nell'aggiornamento di settembre 2017 è stata inserita la nuova tabella regionale di sintesi delle procedure di pag. 30 e si è proceduto alla rettifica di un mero errore materiale nella tabella di pag. 23 (i casi di esclusione per gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche fanno riferimento al caso A.4 dell'"Allegato A" al DPR n. 31/2017 anziché al caso A.3 come erroneamente scritto in precedenza)

INDICE

1. VINCOLI PRESENTI SUL TERRITORIO DI SIRMIONE

- 1.1 VINCOLI PAESAGGISTICI DA NORME NAZIONALI (TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI)**
- 1.2 VINCOLI PAESAGGISTICI CONTENUTI NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE (PTCP E PGT)**

2. CRITERI PROGETTUALI E PROCEDURALI PER LA TUTELA DEGLI AMBITI VINCOLATI

- 2.1 AMBITO 1 (LA PENISOLA)**
- 2.2 AMBITO 2 (L'ENTROTERRA, POSTO A SUD DELLA EX SS. N. 11 E FINO AI CONFINI COMUNALI)**
- 2.3 AMBITO 3 (SPECCHIO LACUALE)**

3. INTERVENTI ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E INTERVENTI ASSOGGETTATI A PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA, DI CUI AL D.P.R. N. 31/2017, IN FUNZIONE DEI VINCOLI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SIRMIONE

- 3.1 TABELLA**
- 3.2 LE TEMPISTICHE PER L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**
- 3.3 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA - ELENCO ELABORATI DA ALLEGARE E DESCRIZIONE DEI CONTENUTI**
- 3.4 INDICAZIONI PER LA DENOMINAZIONE DEGLI ELABORATI, NONCHÉ DEI FILES INVIATI DIGITALMENTE**


4. ALLEGATO - ESEMPI

1. VINCOLI PRESENTI SUL TERRITORIO DI SIRMIONE

1.1 VINCOLI PAESAGGISTICI DA NORME NAZIONALI (TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI)

Nel comune di Sirmione insistono tre vincoli (databili al 1955, 1987 e 1988), emanati in ottemperanza alla L. 1497/39 (oggi art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”), finalizzati alla tutela paesaggistica delle tre aree in cui può essere idealmente suddiviso il territorio:

- 1. **La penisola** (corrispondente al territorio posto a nord della ex SS n. 11).¹ Cronologicamente, si tratta della prima porzione vincolata, in quanto *“costituisce un quadro naturale di punti di belvedere dai quali si gode la magnifica visuale del lago di Garda e del monte Baldo”* ed è necessario *“impedire che il diffondersi di indiscriminate costruzioni tolga la bella vista panoramica del lago che si gode da ogni punto del territorio”*.




¹ Vincolo istituito con Decreto Ministeriale 18 novembre 1955 (G.U. n. 278 del 2/12/1955), sulla base del verbale dell'adunanza del 17 aprile 1952 della Commissione Provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali

- **2. L'area retrostante la riviera del Lago di Garda** (l'entroterra, posto a sud della ex SS. n. 11 e fino ai confini comunali).² La rilevanza paesaggistica di questo brano di paesaggio tradizionale del Basso Garda, delimitato dalla ex S.S. 11 a nord e dalla ferrovia Milano-Brescia a sud, è legata al fatto che *"questa zona costituisce un ambito di connessione e relazione tra il lago e le retrostanti colline moreniche; essa è contraddistinta dal felice rapporto tra la fascia costiera, di elevate qualità paesistiche, ed il retroterra delle colline moreniche, a loro volta tutelate, nonché da una trama agricola ancora leggibile sul territorio, punteggiata da una serie di cascine non prive di connotazioni storiche e di sicuro significato testimoniale (in particolare la cascina Todeschino e la cascina Palazzo)"*.



² Vincolo istituito con Deliberazione del 25.9.1987 della Commissione provinciale per le bellezze naturali di Brescia, confermato con D.G.R. n. 8/7308 del 19 maggio 2008 "Comuni di Desenzano del Garda e Sirmione - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area retrostante la riviera del lago di Garda (D.Lgs 42/2004, art. 136, lett. c) e d)", con la quale vengono ripresi i contenuti del vincolo apposto con deliberazione della Commissione Provinciale per le Bellezze Naturali di Brescia, di cui al verbale del 25/09/1987

- **3. Lo specchio lacuale** (la fascia costiera del lago di Garda e lo specchio d'acqua fino ai confini comunali).³ L'eccezionale valore paesistico dei luoghi in rapporto con il lago ha reso necessaria "la tutela non solo della percepibilità da terra dei quadri visuali costituiti dal lago e dallo sfondo montano, ma altresì della libera visuale delle sponde e degli elementi paesaggistici di notevole rilievo che le compongono, percepibili dal lago stesso. La vista della sponda del lago deve essere quindi salvaguardata da ogni eventuale ostacolo che comprometterebbe gli interessi pubblici di carattere generale connessi alla tutela paesaggistica sia dei quadri panoramici, sia della riconoscibilità e integrità di un sito di elevata notorietà e rilevanza identitaria, oltre che di particolare interesse archeologico, come testimoniato dalla presenza di reperti in area di sponda e di bagnasciuga".



³ Vincolo istituito con Deliberazione del 2.8.1988 della Commissione provinciale per le bellezze naturali di Brescia, confermato con D.G.R. n. 8/7307 del 19 maggio 2008 "Comune di Sirmione - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero specchio lacuale (D.Lgs 42/2004, art. 136, lett. c) e d)".

1.2 VINCOLI PAESAGGISTICI CONTENUTI NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE (PTCP E PGT)

Il comune di Sirmione è dotato dello strumento urbanistico (Piano di Governo del Territorio - PGT), approvato con Deliberazione del C.C. n. 50 del 21.12.2009. Il PGT di Sirmione, quale atto a valenza paesistica più di dettaglio, ha riproposto gli indirizzi di tutela del PTCP, individuando puntualmente, e conseguentemente aggiornando e ampliando, gli elementi di valore paesistico dallo stesso individuati. LE TAVOLE PAESAGGISTICAMENTE RILEVANTI DEL PGT SONO SCARICABILI DAL NUOVO SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SIRMIONE AL LINK SEGUENTE:

<http://www.comune.sirmione.bs.it/tavole-del-pgt-paesaggisticamente-rilevanti>

- Un utile riassunto dei vincoli presenti sul territorio comunale è dato dalle tavole **Allegato B.a** e **Allegato B.b** (rispettivamente **“Tavola dei vincoli amministrativi – zona nord”** e **“Tavola dei vincoli amministrativi – zona sud”**) del vigente PGT: in esse sono riportati, oltre ai vincoli ministeriali sopra richiamati, anche i ritrovamenti archeologici puntuali e le aree archeologiche, gli edifici monumentali vincolati, le fasce di rispetto stradale e quelle delle stazioni radio base, la vegetazione palustre (canneti e torbiere), i fontanili, le sorgenti e i pozzi, i “ganfi” (canali) del reticolo idrico minore.

- In sede di redazione del PGT, per semplificare l’iter dell’autorizzazione paesaggistica e per rispondere alle indicazioni del Piano Paesistico Regionale (PPR), il Comune di Sirmione ha provveduto a redigere una **“Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi” (Tav. 7 del Documento di Piano)**, nella quale sono stati individuati i tre gradi di sensibilità paesistica presenti nelle varie zone del territorio comunale: “medio”, “alto” e “molto alto”. In tal modo, una volta individuata l’area oggetto di intervento, il professionista non dovrà far altro che richiamare il grado di sensibilità paesistica indicata nella tavola del PGT, senza effettuare lui stesso la valutazione. La ricerca di coerenza tra “il grado di sensibilità paesistica del sito” e “l’incidenza paesistica del progetto” è bene venga perseguita con consapevolezza dal professionista, in quanto entrambe contribuiscono a determinare “l’impatto paesistico complessivo” dell’intervento.

- Per coadiuvare il progettista nell’individuazione delle componenti paesaggistiche più rilevanti, le **tavole 8.a e 8.b del Documento di Piano** (rispettivamente **“Carta del paesaggio – zona nord”** e **“Carta del paesaggio – zona sud”**) e, più in dettaglio l’**Allegato H.a “Tavole paesaggistiche. Componenti paesaggistiche del PGT e Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi”**, riportano in mappa le componenti:

- a) del paesaggio fisico e naturale
- b) del paesaggio storico e culturale
- c) del paesaggio agrario e dell’antropizzazione culturale
- d) del paesaggio urbano
- e) identificative, percettive e valorizzative del paesaggio

individuate secondo le indicazioni della programmazione regionale (D.G.R. n. 8/2121/2006, oggi sostituita dalla D.G.R. n. 10/2727/2011).

- Di indubbia utilità per il professionista che deve redigere il progetto paesaggistico è anche l’**Allegato H.b “Tavole paesaggistiche. Approfondimento sulle componenti identificative, percettive e valorizzative del paesaggio”**, nel quale sono riportati i “quadri paesistici”, con le visuali paesaggisticamente rilevanti da tutelare, i luoghi e i percorsi di interesse paesistico, ma anche le presenze intrusive (puntuali e lineari) e le direzioni di percezione problematiche, per le quali si richiede che i progetti di nuovi interventi vadano nella direzione di migliorare lo stato di fatto.

- Gli indirizzi di mitigazione paesistica alle trasformazioni del territorio, relativi alle suddette componenti paesaggistiche (da a) ad e)) sono contenuti nell’**Allegato I.c “Obiettivi di qualità**

paesaggistica. NTA: Orientamenti e criteri di attuazione", nei quali sono dati specifici indirizzi di tutela, in funzione del grado di sensibilità paesistica della zona interessata, per:

- Vegetazione dei canneti
- Frange boschive, filari alberati
- Cordoni morenici, morfologie glaciali, morfologie lacustri
- Coltive specializzate: vigneti
- Coltive specializzate: oliveti
- Seminativi e prati in rotazione
- Canali irrigui, rogge e ganfi
- Cascine
- Rete stradale storica principale e secondaria
- Chiesa, Santella, Cappella, Pieve, Castello, Palazzo, Villa, Alberghi storici, Luoghi di ristoro e di sosta
- Centro e nuclei storici
- Aree edificate (destinazioni non produttive), Aree edificate (destinazioni produttive), Aree impegnate dai P.R.G. vigenti (destinazioni non produttive), Aree impegnate dai P.R.G. vigenti (destinazioni produttive)
- Ambiti delle trasformazioni condizionate
- Viabilità non storica esistente
- Ambiti di elevato valore percettivo, connotati dalla presenza congiunta di fattori fisico - ambientali e storico culturali che ne determinano la qualità nell'insieme
- Contesti di rilevanza storico – testimoniale (ambiti della riconoscibilità di luoghi storici)
- Luoghi di rilevanza paesistica e percettiva caratterizzati da beni storici puntuali (*land marks*)
- Punti panoramici, Visuali panoramiche
- Sentieri di valenza paesistica (in coerenza con il piano sentieristico provinciale e con le realizzazioni e/o progetti di piste ciclo- pedonali in corso) - Itinerari di fruizione paesistica

Le componenti paesaggistiche del PGT, tuttavia, non sono da considerarsi esaustive. La pubblicazione della **DGR n. 9/2727/2011** (che ha abrogato la precedente DGR 8/2121/2006 citata nel PGT), emanata successivamente all'approvazione del PGT comunale, richiede ulteriori approfondimenti delle componenti paesaggistiche da parte dei professionisti. In particolare, sono da tenere presenti i seguenti criteri:

CANTIERI: occorre prestare una adeguata attenzione agli aspetti connessi alle "attività cantieristiche" relative agli interventi di trasformazione dei luoghi. Pur partendo dalla constatazione che la maggior parte delle trasformazioni indotte dagli approntamenti cantieristici sono da ritenersi transitorie, risulta necessario:

a) richiedere che già nella fase di studio del progetto vengano adeguatamente considerate – non solo per gli aspetti meramente logistici o di economicità d'installazione - le ipotesi meglio percorribili per un efficace ripristino dei luoghi tutelati, che risultino manomessi a seguito dell'installazione dei cantieri per la realizzazione dell'intervento.

b) In ogni circostanza in cui si renda necessario allestire un cantiere, ovvero realizzare un tracciato di servizio, si dovrà verificare ogni possibile alternativa all'occupazione di ambiti tutelati.

c) Nel caso di accertata impossibilità o di documentata eccessiva onerosità, il progetto dovrà valutare, in via preliminare, il livello d'incidenza globale delle operazioni, nonché indicare le cautele da introdurre in fase di realizzazione e gestione per le indispensabili mitigazioni, compensazioni e ripristini dei siti.

Atteso comunque che l'attrezzatura del cantiere, in particolare per gli interventi infrastrutturali, ma non solo, può determinare una pluralità di interferenze puntuali, spesso congiunte ad un altrettanto elevato uso di suolo, si ritiene che, ove non sia possibile escludere da manomissioni gli ambiti tutelati, sia sempre necessario prevedere un organico piano d'azione che riduca al minimo i tempi d'uso delle aree e prescriva le specifiche modalità operative sia di gestione del cantiere che di ripristino.

A mero titolo orientativo, e sempre tenendo presente quanto sopra esposto, in situazioni particolari sotto l'aspetto paesaggistico, naturalistico o per rilevanza puntuale, si dovrà porre la massima cura nel conservare lo stato dei luoghi, assumendo che:

- in ambiti boscati d'alto fusto, solo per comprovate e motivate esigenze, si potrà procedere al taglio a raso di singoli esemplari arborei, con successiva ripiantumazione, garantendo le cure colturali (compresi gli apporti idrici e la sostituzione delle fallanze) per almeno due cicli stagionali successivi;
- la formazione di nuove piste o strade di arroccamento dovrà essere prevista solo laddove mediante la maglia della viabilità minuta non possa essere raggiunto il luogo di operatività e, in presenza di versanti aperti ad ampie visuali, dovranno adottarsi tracciolini con giacitura e profilo congruente per limitarne la percezione;
- in vicinanza di particolari elementi naturalistici, architettonici, storici, o appartenenti alla tradizione locale andrà sempre garantito un "franco" che salvaguardi, oltre all'integrità specifica dell'elemento, la conservazione del rapporto tra il bene medesimo ed il suo contesto paesaggistico di riferimento;
- in presenza di manufatti, sia stabili che provvisori, in diretto rapporto visivo con luoghi o anche tracciati e percorsi che attraggono o veicolano pubblica fruizione, dovrà essere posta la massima cura nell'allestire adeguate opere di mascheramento e mitigazione. Si dovranno evitare recinzioni di cantiere con cromatismi particolarmente emergenti e l'installazione di apparati di illuminazione non strettamente necessari;
- tutti i materiali di risulta dovranno essere allontanati e conferiti alle pubbliche discariche prima della fine dei lavori, solo lo strato colturale potrà essere conservato in loco per le operazioni di ripristino e rinaturalizzazione.

SOTTOTETTI (TRASFORMAZIONI E RISTRUTTURAZIONI): è necessario che nella valutazione paesaggistica si presti una elevata attenzione a quei progetti di recupero abitativo dei sottotetti che incidono sull'aspetto esteriore degli edifici, al fine di garantire una sostanziale coerenza formale con l'aspetto ed il decoro architettonico degli esistenti edifici.

Per garantire ciò occorre ribadire la necessità che gli interventi finalizzati a rendere abitabili i sottotetti (che riguardino solo parti di fabbricati) siano realizzati sulla base di un progetto generale che consideri l'intero edificio in modo coerente, non potendo ritenersi adeguata, paesaggisticamente, una valutazione relativa alla singola unità immobiliare.

Al riguardo, considerato il valore intrinseco di molti edifici e soprattutto il valore delle cortine edilizie quale componente fondamentale del paesaggio urbano, si indicano alcune cautele da tenere presenti negli interventi sui manufatti esistenti, al fine di tutelare i caratteri qualificanti la scena urbana e la continuità delle prospettive:

a) la valutazione paesaggistica non può prescindere dalla attenta considerazione delle motivazioni del vincolo paesaggistico, dalla dettagliata analisi/descrizione del contesto cui appartiene l'immobile (la cortina, l'isolato,...) e dall'illustrazione delle caratteristiche del progetto, con individuate le eventuali interferenze con il contesto paesaggistico;

b) gli interventi sugli edifici dovranno tenere in attenta considerazione gli aspetti compositivi e i caratteri stilistici e materici originari, con particolare riferimento alla scelta coerente dei materiali e dei colori di finitura e dei serramenti nonché al rispetto di tutti gli elementi decorativi presenti;

c) nella ipotesi in cui il coronamento dell'edificio, anche per le parti soprastanti la linea di gronda, costituisca elemento integrale della composizione architettonica, ogni eventuale intervento edilizio tendente al recupero o alla creazione di nuovi spazi abitabili al livello sottotetto dovrà assicurare l'integrale conservazione dell'assetto formale della copertura e non potrà comportare nuove opere visibili dagli antistanti spazi pubblici;

d) ogni eventuale modifica necessaria ad assicurare i rapporti aero-illuminanti o i requisiti igienici per tali spazi abitabili potrà essere prevista, entro limiti strettamente indispensabili, prevalentemente sulle parti dell'edificio prospettanti sui cortili interni o cavedi;

e) non potranno essere ammesse modifiche dei coronamenti e delle coperture, o aperture sui prospetti visibili dagli antistanti spazi pubblici, in tutti i casi in cui l'edificio, nel suo aspetto complessivo, faccia parte del contesto formale consolidato della scena urbana, da salvaguardare quale valore complessivo.

Le soluzioni adottate dovranno prendere in attenta considerazione gli aspetti compositivi e le caratteristiche architettoniche e metriche dei singoli edifici, analizzandone l'impianto tipomorfologico, i rapporti pieni-vuoti, i caratteri decorativi nonché la percepibilità dell'intero organismo architettonico, delle facciate, del piano attico e della copertura dalla strada ed in genere dagli spazi di uso pubblico, con particolare attenzione ai rapporti con l'edificato contiguo o prospiciente.

Gli interventi dovranno proporsi non come "aggiunte" superfetative o "sovrapposizioni" ma quali integrazioni organiche dell'edificio, prendendo in considerazione la ridefinizione complessiva del piano attico in una logica di ridisegno organico della facciata.

Nel caso di edifici maggiormente percepibili dagli spazi pubblici, il progetto dovrà farsi carico di verificare i rapporti anche con gli edifici contigui e prospicienti per evitare dissonanze nell'insieme o alterazioni dell'equilibrio complessivo del contesto urbano.

E' del tutto ovvio che l'autorizzazione paesaggistica è necessaria solo per i progetti di recupero abitativo dei sottotetti che comportino la modifica dell'aspetto esteriore degli stessi.

Infine, si richiama la necessità, e ciò vale non solo per gli interventi in ambito paesaggisticamente tutelato, che sia sempre verificata, anche con riguardo agli articoli 1120, 2° comma e 1127, 2° e 3° comma del Codice Civile, la titolarità del richiedente l'intervento proposto (art. 27 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380). A questo proposito si rappresenta che, secondo autorevole giurisprudenza (C.d.S. Sez. IV n. 4744 del 14 settembre 2005), "al sottotetto di un edificio condominiale, in assenza di titolo idoneo, si applica la presunzione di comunione ai sensi dell'art. 1117, n. 1, codice civile, qualora il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato, sia pure in via potenziale, all'uso comune oppure all'esercizio di un servizio di interesse comune".

FOTOVOLTAICO: Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, che sia assoggettato al procedimento dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., rientra tra le competenze attribuite alla Provincia ai sensi dall'art. 80, comma 3, lettera e ter) della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

Negli altri casi, non rientranti tra le fattispecie assoggettate ad "autorizzazione unica" ex D.Lgs. 387/2003, la competenza è del Comune.

In tutti i casi in cui la realizzazione degli interventi comporti una modificazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici, in tutti gli ambiti assoggettati a tutela paesaggistica in base al D.Lgs. 42/2004, risulta necessario sia acquisita, prima dell'inizio dei lavori, l'autorizzazione paesaggistica, secondo le procedure stabilite dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004. Pertanto, qualsiasi intervento di installazione di pannelli fotovoltaici nel territorio di Sirmione è soggetto, prima dell'inizio lavori, all'ottenimento dell'Autorizzazione paesaggistica.

Per gli impianti fotovoltaici la tecnologia attuale, in veloce e forte evoluzione, mette oggi a disposizione diversi tipi di prodotti che possono essere utilizzati da un'utenza singola domestica, da utenze raggruppate, oppure costituire veri e propri impianti industriali.

La vita produttiva di tutti i tipi di impianti è stimata attualmente di circa 20-25 anni. A fine vita, i collettori di impianti di qualsiasi dimensione dovrebbero essere dismessi, ma è prevedibile che, come nel caso delle macchine eoliche, essi vengano sostituiti con altri di tecnologia più avanzata e probabilmente anche di caratteristiche formali diverse. In questa situazione di incertezza la reversibilità delle trasformazioni prodotte e la formulazione di criteri per la sostituzione programmata costituiscono fattori significativi di valutazione paesaggistica.

Gli effetti paesaggistici sono connessi ai caratteri cromatici dei collettori, alla loro forma, alla superficie riflettente, che in genere si pongono in contrasto con i caratteri morfologici, materici e cromatici dell'esistente. Anche le modalità di installazione e il posizionamento influiscono sull'impatto. Questi effetti assumono maggiore o minore incidenza a seconda del contesto, dell'estensione delle superfici coinvolte, piuttosto che all'effetto «pioggia» dei pannelli legati ad utenze domestiche. L'impatto visivo dei pannelli fotovoltaici è oggi dovuto in buona parte al riverbero dato dalle loro superfici riflettenti; poiché le attuali innovazioni tecnologiche consentono di scegliere collettori che per forma e colore possono attenuare tali discontinuità, saranno sempre da preferire soluzioni poco o per nulla riflettenti.

Il principio generale per un buon inserimento paesaggistico degli impianti è il rispetto degli elementi e dei sistemi ordinatori del contesto in cui si vanno ad inserire, la comprensione e l'adattamento ai caratteri costitutivi e compositivi dell'edificio e del manufatto su cui si collocano. Sono in ogni caso determinanti scelte di ubicazione e posizionamento degli elementi.

La scelta di localizzazione e poi di posizionamento dei moduli fotovoltaici dovrà tenere in considerazione:

- la percezione visiva da spazi pubblici o di pubblico passaggio;
- gli effetti cumulativi della diffusione di pannelli/impianti di piccola dimensione;
- eventuali fenomeni di abbagliamento e di riflesso di particolare disturbo.

Sono comunque in generale **di grande criticità** le localizzazioni in:

- contesti connotati da una significativa integrità morfologica, cromatica, ambientale e/o storico-architettonica, quali centri, nuclei e insediamenti di antica formazione, paesaggi rurali tradizionali soprattutto in territori collinari o montani dove è prevalente e determinante la percezione «dall'alto»;
- vicinanza a percorsi e luoghi di fruizione panoramica e paesaggistica;
- aree di elevato valore ambientale e naturalistico;
- aree interessate da beni paesaggistici e/o culturali;
- in scenari paesaggistici connotati da elevati gradi di riconoscibilità e notorietà.

Pertanto, **costituiscono ambiti di elevata potenziale criticità per l'inserimento di impianti fotovoltaici e, in quanto tali, meritevoli di una estrema attenzione nella definizione della proposta progettuale:**

- le aree e i beni di cui all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004;
- gli scenari lacuali;
- gli ambiti adiacenti a percorsi panoramici, in un raggio di 200 m;
- le zone ricomprese in un raggio di 1 km intorno ai belvedere;
- sulle falde delle coperture di edifici inclusi in centri, nuclei e insediamenti di antica formazione o di manufatti di consolidato significato simbolico ed identitario, segnalati dal PPR o dai PTCP;
- contesti agricoli di specifico valore identitario;
- in siti UNESCO e relative *buffer zones*;

- ambiti di rispetto dei fontanili e degli elementi connotativi della pianura irrigua e dei contesti fluviali (rete verde) individuati dai PTCP.

Sono inoltre di massima da evitare per gli impianti a terra:

- compromissioni di siti NATURA 2000;

- localizzazioni di grandi impianti in ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico individuati nei PTCP (art. 15, comma 4, l.r. n. 12/2005);

- compromissioni di aree boschive classificate dai piani di indirizzo forestale come «non trasformabili» (Delib.G.R. n. 8/7728 del 2008 in applicazione l.r. n. 31/2008, artt. 43 e 47).

Sono invece **da favorire, tenendo conto delle diverse tipologie di impianti, le seguenti collocazioni:**

– aree industriali, commerciali e di servizio connotate da volumi di grande estensione e architettonicamente essenziali per forma e materiali;

– aree dismesse o degradate in attesa di nuovi usi e non collocate in contesti paesaggistici di particolare pregio o sensibilità;

– fasce e opere contermini alle infrastrutture della mobilità;

– arredi e attrezzature urbane di nuova concezione.

GRANDE DISTRIBUZIONE E LOGISTICA: L'approccio metodologico al tema non può prescindere, rispetto al tema della grande distribuzione e della logistica, dalla considerazione che il paesaggio, in quella dimensione propria della Convenzione Europea del Paesaggio, non è un tutto indifferenziato che può accogliere, senza contraccolpi, qualsiasi intervento.

Nel rispetto di questo approccio metodologico, la realizzazione di centri commerciali di grande distribuzione e di insediamenti per la logistica, considerate anche le trasformazioni ingenerate sul territorio negli ultimi anni, rischia di apparire spesso incoerente con i caratteri paesaggistici esistenti nei diversi contesti territoriali.

Soprattutto in realtà costituite da piccoli centri, le modifiche territoriali dovute a viabilità, organizzazione della mobilità, chiusura delle attività commerciali presenti a vantaggio delle grandi strutture di vendita, modificano la percezione del territorio da parte della popolazione e comportano una possibile perdita di valore paesaggistico.

Assunto che le tipologie edilizie, che costituiscono nel loro insieme i paesi e i centri abitati sparsi, esprimono parte dell'identità collettiva percepibile, dovendo progettare l'inserimento paesaggistico di una struttura di grande distribuzione o logistica, la prima difficoltà è quella di far dialogare le architetture e le dimensioni in modo che la nuova struttura sia parte identitaria di un luogo e non contrasti con i caratteri propri dello stesso. Questo investe diversi aspetti del progetto: dalla scelta della localizzazione all'omogeneità dimensionale e soprattutto ai risvolti sul patrimonio culturale e naturale ovvero sul come l'opera viene percepita dalle popolazioni.

Per la localizzazione dovrà essere privilegiato l'utilizzo di aree industriali dismesse esistenti, disincentivando la realizzazione di centri di grande distribuzione e di insediamenti per la logistica in aree di particolare rilevanza paesaggistica e, comunque, allocando le strutture solo in zone di recupero e riuso di strutture dismesse, prendendo in considerazione l'utilizzo anche di cascinali abbandonati.

La Relazione Paesaggistica a corredo della richiesta di autorizzazione dovrà comprendere:

- una descrizione dei caratteri paesaggistici del luogo;

- la descrizione delle loro eventuali modifiche a seguito dell'esecuzione della nuova struttura;

- l'efficienza della rete infrastrutturale del sistema della mobilità (distribuzione delle merci);

- una descrizione dell'inserimento paesaggistico della struttura in relazione al più ampio contesto, analizzando tecniche costruttive, materiali e cromatismi, al fine di raggiungere l'obiettivo di valorizzazione e tutela dell'ambito interessato;

- la descrizione dei criteri di localizzazione utilizzati, il rapporto con la viabilità e l'accessibilità dai centri urbani devono essere elementi accuratamente indagati. E' auspicabile che questi collegamenti/connessioni con il centro urbano avvengano anche tramite piste ciclopedonali che colleghino il paese col centro commerciale: questo eviterebbe l'ulteriore incremento di traffico sull'asse viario principale, un maggior dialogo con la realtà territoriale locale e potrebbe costituire l'occasione per interventi di complessiva riorganizzazione e riqualificazione del tessuto urbano e degli spazi pubblici.

Nei progetti di nuova costruzione, occorre limitare le altezze al minimo indispensabile, evitare la creazione di manufatti sistematicamente ripetitivi e senza soluzione di continuità, con assetti planivolumetrici senza frastagliamenti dovuti alle forme dei confini di proprietà od alle diverse destinazioni "interne". Inoltre dovranno essere ridotte al minimo indispensabile le superfici pavimentate in modo che sia consentita la formazione di aree "a verde" piantumate, che possono costituire elemento di mitigazione paesaggistica dei volumi edilizi. Anche i caratteri tipologici dovranno riferirsi preferibilmente al recupero/reinterpretazione delle tipologie tradizionali, evitando la realizzazione di volumi seriali che comportano, sovente, la banalizzazione del contesto paesaggistico.

LAVORI DI PRONTO SOCCORSO E DI SOMMA URGENZA: i lavori di pronto soccorso (art. 10 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34) si eseguono per ragioni di tutela della pubblica incolumità, in quanto funzionali all'eliminazione di un reale pericolo gravante su pubbliche strutture con il rischio di isolare centri abitati.

Per urgenza deve intendersi l'esistenza di una situazione di pericolo per un interesse pubblico che, per la sua eccezionalità, non può essere fronteggiata con gli ordinari strumenti a disposizione dell'autorità amministrativa.

Inoltre, in base ai principi generali del nostro ordinamento giuridico, occorre premettere che, secondo autorevole giurisprudenza costituzionale e amministrativa (Corte costituzionale n. 4/77, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 13 giugno 1991, n. 265) il fine della tutela dell'integrità fisica e dell'incolumità delle persone è preminente su ogni altro interesse pubblico, e, quindi, anche su quello della tutela del paesaggio. In particolare, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 4/77, "i motivi di sicurezza, che fanno riferimento alla incolumità fisica ed incolumità delle persone" si configurano come diversi da quelli prettamente di ordine pubblico e, pertanto, la tutela di questi interessi costituisce il nucleo essenziale degli interessi generali, preminenti su ogni altro, sottostanti all'intera Costituzione e da questa perciò recepiti e garantiti (anche espressamente attraverso l'ampia formulazione dell'art. 2 relativo ai "diritti inviolabili dell'uomo").

Conseguentemente, assumendo tale principio, si precisa che non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica per opere ed interventi che siano da realizzare con somma urgenza, sulla base di un motivato e specifico atto ("verbale" del tecnico abilitato dall'Ente locale). Non è altresì necessaria l'autorizzazione paesaggistica anche nel caso i lavori siano già stati realizzati, purché motivati con specifico "verbale", per ragioni di pubblica incolumità congruamente motivate, in riferimento alle situazioni di fatto che si intendono fronteggiare e ad un determinato contesto spazio-temporale.

Qualora non sussistano i presupposti, ovverosia "circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio", i lavori di pronto intervento necessitano della previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica. Quanto detto sopra trova applicazione anche in merito alle ordinanze contingibili ed urgenti emanate, ai sensi dell'art. 54, 2° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a tutela della pubblica incolumità.

Per quanto riguarda:

- Opere idrauliche: interventi sulle opere di difesa idraulica ed idrogeologica, interventi strutturali e di manutenzione degli alvei;
 - Derivazioni di acque superficiali e sotterranee (piccole e grandi derivazioni);
 - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: eolico, biomasse, derivazioni idroelettriche;
 - Impianti di produzione di energia da fonti non rinnovabili;
 - Linee elettriche: elettrodotti;
 - Metanodotti e gasdotti;
 - Sistemi ed impianti per il recupero, trattamento e smaltimento rifiuti;
 - Attività di escavazione;
 - Trasformazione dei boschi;
 - Infrastrutture della mobilità: strade, ferrovie e corridoi infrastrutturali, strade panoramiche, viabilità antiche e percorsi di fruizione paesaggistica;
 - Impianti di telecomunicazione (telefonia mobile, televisiva, ...),
- poiché non si ritiene che tali interventi siano così frequenti da essere inseriti in dettaglio nel presente vademecum, si rimanda a quanto previsto nel **Capitolo 4 della DGR 10/2727/2011**.

Il PGT riporta inoltre gli elenchi dei beni monumentali e archeologici vincolati (**Allegato I "Obiettivi di Qualità paesaggistica"** e **Allegato H.a "Tavole paesaggistiche. Componenti paesaggistiche del PGT e Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi"**):

Elenco beni storici vincolati (o comunque oggetto di autorizzazione da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Brescia, Cremona e Mantova)

Num.	Oggetto	provvedimento
1	Torrione Salvelli	D.M. 03.02.1938
2	Castello Scaligero	D.M. 12.02.1912
3	Chiesa S.Maria della Neve	D.M 14.02.1912
4	Chiesa di S.Anna e Sagrestia	ART. 10
5	Edificio Villa Cortine	D.M. 6.03.1942
6	Chiesa S.Pietro in Mavino	D.M 14.02.1912
7	Porta Fortificata	D.M. 12.02.1912
8	Chiesa parr. S.Maria_Fraz. Lugana	ART. 10
9	Torre Medievale della Chiesa S. Maria	D.M 14.02.1912
10	Cimitero	ART. 10
11	Pavimentazione in Via V. Emanuele	//
12	Canonica in via S.Maria Maggiore	ART. 10
13	Fabbricato in Via Casello 12	//
14	Edificio ex Biblioteca p.zza Flaminia	ART. 10
15	Edificio in via Vittorio Emanuele 41	L. 1497/39
16	Teatro in via S.Maria	ART. 10
17	Ex sede comunale p.zza Carducci	ART. 10
18	Villa Muzio	//
19	Edificio via Dante 6	ART. 10
20	Villa Trieste	//
21	Centro Storico via Casello e vicolo Porto Bianchi	//
22	Edificio in p.zza Castello (sag.chiesa di S. Anna)	ART. 10

Elenco dei beni archeologici vincolati

n	Descrizione	foglio	mappale
01	resti di villa signorile romana	2	172-173p.-176-173p.-23p.-240-242
02	resti mura tardoromana, villa Cortine	2	9
03	vincolo indiretto fascia di rispetto a est e ovest di 10 metri	1	29
04	Albergo "Regina" via Antiche Mura	2	107-108-109
05	VINC. IND. - resti e testim. di monastero e chiesa tardomedievali "S. Salvatore"	1	55
05	resti e testimonianza di monastero e chiesa tardomedievali "S. Salvatore"	1	54
05	VINC. IND. - resti e testim. di monastero e chiesa tardomedievali "S. Salvatore"	1	83
06	resti di mura antiche	1	48
07	resti di mura antiche	1	38
08	resti di età romana e medievale, interesse paesistico e monumentale	1	da 1 a 14
09	torre Salvelli - piazza S. Salvatore	2	102 p.
10	resti di mura antiche	1	19 - 145
11	tra via Antiche Mura - via S. Maria Maggiore	2	129 p.
12	resti sepolti muratura edificio età romana	2	143
13	tra via Antiche Mura - via S. Maria Maggiore	2	da 123 a 128
14	area confinante con cinta muraria bassomedievale e tardoromana	2	131
15	area confinante con cinta muraria bassomedievale e tardoromana	2	130

2. CRITERI PROGETTUALI E PROCEDURALI PER LA TUTELA DEGLI AMBITI VINCOLATI

Ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 «Codice dei Beni culturali e del Paesaggio» e del D.P.R. n. 31/2017 «Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata», chiunque intenda realizzare, in comune di Sirmione, interventi che modifichino la morfologia dei luoghi (opere edilizie, cartellonistica, sbancamenti e livellamenti, scavi, infrastrutture viabilistiche e nautiche, modifiche della sponda lacuale, taglio di alberi, ecc.) deve verificare se, per quel tipo di intervento, è necessario ottenere l'autorizzazione paesaggistica e secondo quale procedura (ordinaria o semplificata).

Innanzitutto occorre individuare in quale zona si trova l'area interessata da tali interventi.

2.1 AMBITO 1 (la penisola)

Il vincolo paesaggistico derivante dalla norma nazionale non elenca specifici criteri per la realizzazione degli interventi, ma prescrive l'obbligo che i progetti siano valutati da parte della competente Soprintendenza. È opportuno pertanto richiamare, per questa zona, i criteri generali indicati nel R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 (Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali - G.U. 5 ottobre 1940, n. 234), nel quale si prevede che *“movimenti e valori di masse, effetti di chiaro scuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, rapporti di colore armonizzino le nuove o rinnovate costruzioni con l'ambiente in cui esse debbano sorgere.”* Inoltre, il Soprintendente può *“consigliare altresì norme particolareggiate sulla vegetazione da introdurre come elemento sussidiario dell'architettura”*. Si precisa che in tale ambito sono sempre comunque validi i criteri di tutela individuati dallo strumento urbanistico e quelli relativi ai parametri da valutare per la stesura degli elaborati da allegare alla richiesta di Autorizzazione paesaggistica.

2.2 AMBITO 2 (l'entroterra, posto a sud della ex SS. n. 11 e fino ai confini comunali)

Per quanto riguarda i **criteri** e le **specifiche cautele per la gestione delle trasformazioni** (che costituiscono disciplina di tutela ai sensi del comma 2 dell'art. 138 del D.Lgs n. 42/2004), **cui devono attenersi gli interventi da attuarsi nell'ambito 2**, dichiarato di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi delle lett. c) e d) del punto 1 dell'art. 136 del D.Lgs n. 42/2004, essi riguardano specificamente le infrastrutture idrauliche e viabilistiche, la posa della cartellonistica pubblicitaria lungo le strade, la tutela della vegetazione, del paesaggio agrario e dei suoi manufatti, la costruzione di recinzioni e di nuovi manufatti edilizi, la realizzazione di scavi.

Tali **criteri progettuali**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 31/2017, devono essere assolutamente rispettati negli interventi, affinché si possa applicare l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto sono equiparati alle **«specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico»**, secondo il Comunicato Regionale del 12 aprile 2017 n. 62 (BURL n. 15 del 14.04.2017).

Si precisa che in tale ambito sono sempre comunque validi i criteri di tutela individuati dallo strumento urbanistico e quelli relativi ai parametri da valutare per la stesura degli elaborati da allegare alla richiesta di Autorizzazione paesaggistica semplificata.

Per quanto riguarda le **specifiche indicazioni per la tutela, in relazione alle diverse tipologie di opere** vale quanto segue:

GANFI: i canali (*ganfi*) esistenti all'interno delle aree agricole dovranno essere salvaguardati, preservandone la permeabilità e la vegetazione ripariale, in quanto elementi caratterizzanti, insieme alle strade poderali e ai filari residui, l'ambito della "Lugana".

STRADE E VEGETAZIONE: la realizzazione di eventuali nuovi tracciati stradali extraurbani, nonché l'allargamento o la modifica di quelli esistenti, potranno avvenire solo dopo un'attenta progettazione paesaggistica che individui le soluzioni di minore impatto, salvaguardi e valorizzi la trama dei canali, i percorsi interpoderali, la vegetazione residua e le colture agricole. La sistemazione delle strade esistenti e l'eventuale realizzazione di nuovi tratti di viabilità interna alle aree agricole dovranno cercare di salvaguardare la vegetazione esistente in quanto la stessa, pur non essendo sempre costituita da essenze di pregio, rappresenta elemento di forte connotazione paesaggistica; l'eventuale nuova piantumazione di "risarcimento" dovrà comunque essere realizzata con essenze di tipo autoctono e secondo modalità coerenti con la ricomposizione del paesaggio agrario tradizionale; dovrà inoltre essere mantenuto ove possibile il fondo stradale in terra battuta.

PERMANENZE ARCHITETTONICHE AGRICOLE: il recupero delle permanenze architettoniche agricole deve essere volto a salvaguardare le caratteristiche tipologiche, morfologiche e materiche dell'edilizia tradizionale, nonché le specificità delle trasformazioni esterne e delle strade di accesso, al fine di non stravolgere le attuali complessità e coerenze che legano tra loro architetture, percorsi e spazi agricoli circostanti.

CARTELLONISTICA: l'eventuale posa di **cartellonistica pubblicitaria** sulle strade comunali e sulle strade provinciali/statali che attraversano l'ambito assoggettato a tutela, dovrà essere il più possibile limitata e comunque sempre attentamente valutata, al fine di preservare gli scorci panoramici esistenti sul paesaggio agrario circostante, e non degradare le aree di ingresso ai centri abitati; la posa di **cartellonistica informativa**, relativa agli aspetti culturali, servizi turistici ed attività economiche presenti, dovrà seguire coerenti criteri di decoro e rispettare nelle scelte localizzative le principali visuali del paesaggio agrario; la cartellonistica connessa alla segnaletica di sicurezza e/o in ottemperanza al Codice della strada è sempre ammessa. Si rimanda in proposito anche ai disposti degli artt. 49, 153, 162 e 168 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.⁴ Sono inoltre da applicarsi i criteri regionali

⁴ "Art. 49. Manifesti e cartelli pubblicitari

1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.

(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)

2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutata la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi".

"Art. 153. Cartelli pubblicitari

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera cc), numero 1), del d.lgs. n. 63 del 2008)

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela".

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera cc), numero 2), del d.lgs. n. 63 del 2008)

"Art. 162. Violazioni in materia di affissione

per le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici.⁵

NUOVE COSTRUZIONI: la realizzazione di nuove costruzioni edilizie e sviluppi urbani dovrà prioritariamente privilegiare le aree di frangia urbana, al fine di non interrompere la continuità del tessuto agricolo e di ridefinire gli spazi residuali a margine dell'urbanizzato, completando i margini degli insediamenti esistenti e valorizzando al contempo le connessioni fisiche e percettive tra aree verdi urbane e paesaggio agrario circostante.

L'eventuale previsione di edifici o manufatti a forte impatto visivo o dimensionale deve essere attentamente valutata anche sotto il profilo dell'ammissibilità, oltre che sul piano dell'attento inserimento nel contesto, tenendo presente le indicazioni di salvaguardia dell'identità dei caratteri connotativi del paesaggio rurale tradizionale locale, la percepibilità dei manufatti dall'intorno e tenendo conto di tutte le indicazioni di tutela sopra elencate. Particolare cura deve in ogni caso essere dedicata alla progettazione integrata e attenta delle aree libere all'intorno.

RECINZIONI: nelle aree rurali eventuali recinzioni dovranno essere permeabili alla vista, o realizzate con sistemi verdi coerenti con gli elementi propri del paesaggio agrario tradizionale locale, per scelta di essenze e modalità di impianto.

SCAVI: eventuali opere in progetto (per opere edili, stradali, di urbanizzazione o agricole) che comportino scavi, sbancamenti o scarificazioni, devono essere segnalati preventivamente alla competente Soprintendenza Archeologica, che interverrà per quanto di competenza per la salvaguardia dei depositi archeologici sepolti, tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i

2.3 AMBITO 3 (specchio lacuale)

Per quanto riguarda i **criteri** e le **specifiche cautele per la gestione delle trasformazioni** (che costituiscono disciplina di tutela ai sensi del comma 2 dell'art. 138 del D.Lgs n. 42/2004), **cui devono attenersi gli interventi da attuarsi nell'ambito 3**, dichiarato di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi delle lett. c) e d) del punto 1 dell'art. 136 del D.Lgs n. 42/2004, essi riguardano specificamente **i moli di attracco, i pontili, i porti, la sistemazione delle sponde, le modifiche alla linea di costa e gli scavi nel sottosuolo, ossia tutti quegli interventi che interessano l'area occupata dall'acqua e l'interfaccia tra la terra e il lago.**

Tali **criteri progettuali**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 31/2017, devono essere assolutamente rispettati negli interventi, affinché si possa applicare l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto sono equiparati alle «**specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico**», secondo il Comunicato Regionale del 12 aprile 2017 n. 62 (BURL n. 15 del 14.04.2017).

Si precisa che in tale ambito sono sempre comunque validi i criteri di tutela individuati dallo strumento urbanistico e quelli relativi ai parametri da valutare per la stesura degli elaborati da allegare alla richiesta di Autorizzazione paesaggistica semplificata.

Si sottolinea inoltre che *“tutti gli interventi, o insieme di interventi, che comportino, per dimensioni e caratteristiche proprie, un'alterazione sostanziale e percettiva della linea di costa e*

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni”.

“Art. 168. Violazione in materia di affissione

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni”.

⁵ In particolare, si rimanda a quanto previsto nella DGR n. 2727/2011 “Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006”, punto 4.17 “Cartellonistica”. Si segnala, in particolare che, “per quanto riguarda l'assoggettabilità o meno ad autorizzazione paesaggistica per la collocazione di vetrofanie sulle vetrine dei negozi, aventi funzioni di insegna dell'attività ovvero quale apparato decorativo (questione che spesso interessa luoghi assoggettati a tutela paesaggistica), si ritiene che la mera applicazione di vetrofanie sulle vetrine dei negozi sia sottratta all'autorizzazione paesaggistica”.

dell'organizzazione in essere degli attracchi sono comunque da valutarsi all'interno di uno studio paesaggistico di dettaglio, esteso ad un significativo ambito di contorno, al fine di valutarne appieno l'impatto e quindi l'ammissibilità paesaggistica in relazione alle finalità di tutela del sistema lacuale di Sirmione".⁶

Per quanto riguarda le **specifiche indicazioni per la tutela, in funzione delle diverse tipologie di opere** vale quanto segue:

MOLI DI ATTRACCO: dovranno essere preferibilmente realizzati con paramento esterno in pietra locale a spacco, da prolungarsi sino alla parte ancorata al fondo, al fine di mascherare alla vista lo zoccolo di fondazione, anche in presenza di eccezionali escursioni del livello dell'acqua.

NUOVI PONTILI: sono da realizzarsi preferibilmente secondo tipologie galleggianti, fatti salvi i pontili in legno di modeste dimensioni che, per modalità costruttive e misura si riferiscono alle tipologie tradizionali locali.

PONTILI GALLEGGIANTI: dovranno avere il pagliolato in legno con base flottante per seguire l'andamento del livello lacuale, e gli elementi strutturali in metallo dovranno essere tinteggiati con colore idoneo e coerente con il contesto.

ATTRACCHI E PORTI: nella scelta localizzativa di nuovi manufatti per l'attracco lacuale, come di strutture galleggianti di servizio, si dovrà comunque sempre valutare l'eventuale alterazione della percezione visiva da e verso il lago provocata dagli stessi. I progetti di adeguamento e ristrutturazione di porti e attracchi dovranno essere tesi al restauro dei manufatti storici, in ogni caso l'eventuale ampliamento dovrà "dialogare" con le preesistenze, "armonizzandosi" con esse per scelte tipologiche, materiche e coerenza dimensionale. Dovrà essere di massima evitato l'attracco "fisso" di piattaforme galleggianti e natanti adibiti a servizi di ristoro, funzioni di tipo commerciale, o altro. Qualora se ne rilevi la necessità, dovranno essere valutate localizzazione e caratteristiche tipo-morfologiche di tali manufatti, tenendo conto dei criteri sopra esposti.

SPONDE: l'eventuale sistemazione delle sponde lacuali dovrà essere realizzata mediante l'utilizzo di pietrame o, là ove possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica, avendo cura di mantenere la naturalità esistente (canneti e altro).

SCAVI: ogni intervento a riva lago che comporti scavi nel sottosuolo, anche di modesta entità, deve essere preventivamente segnalato alla Soprintendenza Archeologica competente. Ciò al fine di permettere di valutare la compatibilità delle opere progettate con la salvaguardia di eventuali depositi archeologici sepolti, tutelati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. L'intero comprensorio della penisola di Sirmione è infatti ritenuto di interesse archeologico per la fitta presenza di insediamenti antichi d'età preistorica, romana e medievale.

COMPETENZE E INDICAZIONI PAESAGGISTICHE PER LE AREE DEL DEMANIO LACUALE

Ai sensi della DGR 9/2727/2011, per quanto concerne gli interventi di modifica dello stato dei luoghi nelle aree del demanio lacuale (che consiste nella superficie navigabile delle acque lacuali e fluviali, nelle aree prospicienti a terra con le relative pertinenze, intendendo per tali aree, strutture, fabbricati ed ogni quant'altro è funzionale all'esercizio di un uso demaniale), occorre sottolineare che la competenza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è attribuita alla Provincia

⁶ D.G.R. n. 8/7307/2008.

territorialmente competente. La domanda di Autorizzazione paesaggistica (ordinaria o semplificata) va presentata all’Autorità di Bacino dei Laghi di Garda e Idro.

Il demanio lacuale comprende da un lato l’alveo, cioè l’estensione che viene coperta dal bacino idrico con le piene ordinarie, e d’altro lato la spiaggia lacuale costituita da quei terreni contigui lasciati scoperti dalle acque nel loro volume ordinario, che risultano necessari e strumentali al soddisfacimento delle esigenze della collettività di accesso, sosta e transito.

Nella valutazione dei progetti relativi ad interventi da realizzarsi nelle aree demaniali lacuali quali, ad esempio, l’attrezzatura di lidi, la realizzazione di darsene, pontili o di porti, la Provincia deve tener conto degli indirizzi dettati dal PTPR, dal PTCP nonché delle prescrizioni paesaggistiche contenute negli strumenti di pianificazione comunale (PGT) e delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti di vincolo paesaggistico.

In linea generale, salve le procedure amministrative di concessione demaniale, nella valutazione paesaggistica dei progetti si dovranno valutare le interferenze tra quanto proposto e la salvaguardia del paesaggio lacuale, con particolare riferimento alla necessità di considerare tali interferenze sotto il profilo “percettivo” (sia nella vista da lago o dalla sponda opposta che nella vista da terra verso lago). Gli interventi dovranno evitare, rispetto alla caratterizzazione del quadro paesaggistico esistente, che si producano effetti “intrusivi” (non congruità e coerenza dell’intervento con il contesto) o “ostruttivi” (obliterazione della percezione del profilo della costa o dello specchio lacuale e della sponda opposta).

Va infine ricordato che, indipendentemente dalle procedure di concessione demaniale, l’obbligatorietà dell’autorizzazione paesaggistica sussiste solo se viene proposta una modifica dello stato dei luoghi o dell’esteriore aspetto dei manufatti esistenti, come, a titolo esemplificativo, la realizzazione di nuovi porti turistici, i quali oltre ad essere esplicitamente previsti dalla programmazione urbanistica a livello provinciale e comunale, dovranno essere realizzati all’interno di zone che non siano sottoposte a vincoli idrogeologici e idraulici, evitando altresì le zone sensibili per la tutela e valorizzazione del testimonianze del paesaggio antropico lacuale, le zone ambientali di pregio, le bellezze architettoniche e con siti archeologici.

**3 INTERVENTI ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E ASSOGGETTATI A PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA, DI CUI AL DPR N. 31/2017,
IN FUNZIONE DEI VINCOLI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SIRMIONE**

Avvertenza: nel caso di lavori comportanti più interventi contestuali sullo stesso immobile, l'individuazione dell'idoneo titolo autorizzativo paesaggistico va valutata applicando il caso più restrittivo

3.1 TABELLA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (DPR 31/2017)		
	ESCLUSA	PROCEDURA SEMPLIFICATA	PROCEDURA ORDINARIA
Opere interne, anche comportanti mutamento della destinazione d'uso	Sì, su tutto il territorio comunale <i>(caso A.1 dell'Allegato A al DPR n. 31/2017)</i>	//	//
Realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all'interno dei cimiteri	Sì, nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento di Polizia mortuaria e cimiteriale <i>(caso A.21 dell'Allegato A al DPR n. 31/2017)</i>	//	//
Opere di manutenzione sulle finiture esterne dei prospetti e delle coperture: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura	Sì, purché gli interventi siano eseguiti nel rispetto del colore e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti = manutenzioni esterne delle finiture senza modificare le caratteristiche dell'esistente (esempio: stesso colore, stessa tipologia di intonaco, ecc.) <i>(caso A.2 dell'Allegato A al DPR n. 31/2017)</i>	Sì, ma soltanto nel territorio a sud della ex S.S. 11 e sugli immobili senza interesse storico-architettonico o storico-testimoniale (quindi: escluse le cascine storiche individuate nel PGT), qualora gli interventi modifichino le caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti = interventi con materiali, forme, colore, ecc. diversi dagli esistenti <i>(caso B.3 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)</i>	Sì, per tutti gli edifici posti nel territorio di Sirmione a nord della ex S.S. 11 , se gli interventi comportano alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti = interventi con materiali, forme, colore, ecc. diversi dagli esistenti ; * Sì sugli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale (= cascine), isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici del territorio, posti a sud della ex S.S. 11 , qualora tali interventi comportino alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti = interventi con materiali, forme ecc. diversi dagli esistenti ; <i>(caso B.3. dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)</i>
Opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne	Sì, purché gli interventi siano eseguiti nel rispetto del colore e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti = manutenzioni ordinarie esterne delle finiture senza modificare le caratteristiche dell'esistente <i>(caso A.2 dell'Allegato A al DPR n. 31/2017)</i>	Sì, ma soltanto nel territorio a sud della ex S.S. 11 e sugli immobili senza interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, qualora gli interventi modifichino le caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti = diversi dagli esistenti , quali: - realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; - modifica sostanziale di scale esterne <i>(caso B.3 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)</i>	Sì, per tutti gli edifici posti nel territorio di Sirmione a nord della ex S.S. 11 , se gli interventi comportano alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti = diversi dagli esistenti ; * Sì sugli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale (= cascine), isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici del territorio, posti a sud della ex S.S. 11 , qualora tali interventi comportino alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti = diversi dagli esistenti ; <i>(caso B.3. dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)</i>
Opere di manutenzione su prospetti, quali: realizzazione di nuove o riconfigurazione di aperture esterne, integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche	Sì, su tutto il territorio , purché gli interventi siano eseguiti nel rispetto del colore e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti = manutenzioni esterne delle finiture senza modificare le caratteristiche dell'esistente . Nel territorio a sud della ex S.S. 11 , sugli edifici senza interesse storico testimoniale, sono ammesse la realizzazione di nuove o riconfigurazione di aperture esterne. Nel caso di edifici con interesse storico e testimoniale (esempio: cascine), deve essere dimostrato il rispetto dei «criteri per le trasformazioni» contenuti nel decreto di vincolo. <i>(caso A.2 dell'Allegato A e caso B2 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)</i>	Sì sugli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale (= cascine), isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici del territorio, posti a sud della ex S.S. 11 , qualora tali interventi comportino alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti = diversi dagli esistenti , quali ad esempio realizzazione di nuove o riconfigurazione di aperture esterne che modifichino l'assetto compositivo tradizionale della facciata; <i>(caso B.3 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)</i>	Sì, per tutti gli edifici posti nel territorio di Sirmione a nord della ex S.S. 11 , se gli interventi comportano alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti = diversi dagli esistenti , quali ad esempio realizzazione di nuove o riconfigurazione di aperture esterne; <i>(caso B.3 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)</i>

<p>Opere di manutenzione consistenti nell'integrazione o sostituzione di finiture esterne o di manufatti quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - infissi, - cornici, - parapetti, - lattonerie, - lucernari, - comignoli e simili 	<p>Sì, purché gli interventi siano eseguiti nel rispetto del colore e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti = manutenzioni esterne delle finiture senza modificare le caratteristiche dell'esistente (caso A.2 dell'Allegato A al DPR n. 31/2017)</p>	<p>Sì, ma soltanto nel territorio a sud della ex S.S. 11 e sugli immobili senza interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, qualora gli interventi modifichino le caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti = diversi dagli esistenti (caso B.3 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)</p>	<p>Sì, per tutti gli edifici posti nel territorio di Sirmione a nord della ex S.S. 11, se gli interventi comportano alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti = diversi dagli esistenti;</p> <p style="text-align: center;">*</p> <p>Sì sugli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale (= cascine), isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici del territorio, posti a sud della ex S.S. 11, qualora tali interventi comportino alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti = diversi dagli esistenti;</p> <p style="text-align: center;">(caso B.3 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)</p>
<p>Interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici</p>	<p>Sì, purché gli interventi non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura, e siano eseguiti nel rispetto del colore e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti = manutenzioni esterne delle finiture senza modificare le caratteristiche dell'esistente (caso A.2 dell'Allegato A al DPR n. 31/2017)</p>	<p>Sì, ma soltanto nel territorio a sud della ex S.S. 11 e sugli immobili senza interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, qualora gli interventi modifichino le caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti = diversi dagli esistenti (caso B.3 e B.4 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)</p>	<p>Sì, per tutti gli edifici posti nel territorio di Sirmione a nord della ex S.S. 11, se gli interventi comportano alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti = diversi dagli esistenti;</p> <p style="text-align: center;">*</p> <p>Sì sugli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale (= cascine), isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici del territorio, posti a sud della ex S.S. 11, qualora tali interventi comportino alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti = diversi dagli esistenti;</p> <p style="text-align: center;">(caso B.3. e B.4 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)</p>
<p>Modifiche ai prospetti e alle coperture, mediante la realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto</p>	<p>Sì, ma soltanto nel territorio a sud della ex S.S. 11 e sugli immobili senza interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, e purché non vi sia modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti (caso A.2 dell'Allegato A al DPR n. 31/2017)</p>	<p>Sì, per tutti gli edifici posti nel territorio di Sirmione a nord della ex S.S. 11, purché gli interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;</p> <p style="text-align: center;">*</p> <p>Sì sugli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale (= cascine), isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici del territorio, posti a sud della ex S.S. 11, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche esistenti;</p> <p style="text-align: center;">(caso B.2 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)</p>	<p>Sì, per tutti gli edifici posti nel territorio di Sirmione a nord della ex S.S. 11, se gli interventi comportano alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti = diversi dagli esistenti;</p> <p style="text-align: center;">*</p> <p>Sì sugli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale (= cascine), isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici del territorio, posti a sud della ex S.S. 11, qualora tali interventi comportino alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti= diversi dagli esistenti;</p> <p style="text-align: center;">(caso B.3. dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)</p>
<p>Rifacimento del manto del tetto con materiali diversi</p>	<p style="text-align: center;">//</p>	<p>Sì, ma soltanto nel territorio a sud della ex S.S. 11 e sugli immobili senza interesse storico-architettonico o storico-testimoniale (caso B.4 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)</p>	<p>Sì, per tutti gli edifici posti nel territorio a nord della ex S.S. 11 e per gli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale (= cascine), isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici del territorio, posti a sud della ex S.S. 11 (caso B.4. dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)</p>
<p>Modifiche alle coperture finalizzate all'installazione di impianti tecnologici; inserimento di canne fumarie o comignoli</p>	<p style="text-align: center;">//</p>	<p>Sì, ma soltanto nel territorio a sud della ex S.S. 11 e sugli immobili senza interesse storico-architettonico o storico-testimoniale (caso B.4 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)</p>	<p>Sì, per tutti gli edifici posti nel territorio a nord della ex S.S. 11 e per gli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale (= cascine), isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici del territorio, posti a sud della ex S.S. 11 (caso B.4 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)</p>
<p>Modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde</p>	<p style="text-align: center;">//</p>	<p>Sì, ma soltanto nel territorio a sud della ex S.S. 11 e sugli immobili senza interesse storico-architettonico o storico-testimoniale (caso B.4 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)</p>	<p>Sì, per tutti gli edifici posti nel territorio a nord della ex S.S. 11 e per gli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale (= cascine), isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici del territorio, posti a sud della ex S.S. 11 (caso B.4 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)</p>

Coperture: realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca	//	Sì, ma soltanto nel territorio a sud della ex S.S. 11 e sugli immobili senza interesse storico-architettonico o storico-testimoniale (caso B.4 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)	Sì, per tutti gli edifici posti nel territorio a nord della ex S.S. 11 e per gli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale (= cascine), isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici del territorio, posti a sud della ex S.S. 11 (caso B.4 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)
Coperture: realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili	//	Sì, ma soltanto nel territorio a sud della ex S.S. 11 e sugli immobili senza interesse storico-architettonico o storico-testimoniale (caso B.4 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)	Sì, per tutti gli edifici posti nel territorio a nord della ex S.S. 11 e per gli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale (= cascine), isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici del territorio, posti a sud della ex S.S. 11 (caso B.4 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)
Installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici	Sì, su tutto il territorio comunale (caso A.9 dell'Allegato A del DPR 31/2017)	//	//
Interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici	Sì, su tutto il territorio comunale, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio (caso A.3 dell'Allegato A del DPR 31/2017)	Sì, su tutto il territorio comunale, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti (caso B.5 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)	//
Interventi per il superamento delle barriere architettoniche	Sì, su tutto il territorio comunale, per interventi quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili. Nel territorio a sud della ex S.S. 11, per interventi comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico, a condizione che sia dimostrato il rispetto dei «criteri per le trasformazioni» contenuti nel decreto di vincolo. (caso A.4 dell'Allegato A e caso B.6 dell'Allegato B del DPR 31/2017)	Sì, a nord della ex S.S. 11, per interventi comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico (caso B.6 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)	//
Installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne	Sì, ma soltanto nel territorio a sud della ex S.S. 11 , purché l'installazione sia effettuata su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici. Nel caso di immobili con interesse storico-architettonico o storico-testimoniale dovrà essere dimostrato il rispetto dei «criteri per le trasformazioni» contenuti nel decreto di vincolo. (caso A.5 dell'Allegato A del DPR 31/2017)	Sì, sul territorio comunale a nord della ex S.S. 11 e, a sud della ex S.S.11, sugli edifici di interesse storico testimoniale, qualora l'installazione sia su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico , o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici (caso B.7 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)	//
Impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva , quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne	//	Sì, su tutto il territorio comunale (caso B.20 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)	//

<p>Installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici</p>	<p>Sì, purché posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni (caso A.6 dell'Allegato A del DPR 31/2017)</p>	<p>Sì, alle seguenti condizioni: - Tetti a falda: siano integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda; - Tetti piani: siano collocati in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni (caso B.8 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)</p>	<p>Sì, per impianti su tetti a falda NON integrati.</p>
<p>Installazione di micro generatori eolici</p>	<p>Sì, ma soltanto nel territorio a sud della ex S.S. 11 e sugli immobili senza interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, e purché gli impianti abbiano altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00. Nel caso di posa su edifici con interesse storico-architettonico o storico-testimoniale dovrà inoltre essere dimostrato il rispetto dei «criteri per le trasformazioni» contenuti nel decreto di vincolo. (caso A.7 dell'Allegato A e caso B.9 dell'Allegato B del DPR 31/2017)</p>	<p>Sì, ma nel territorio a nord della ex S.S. 11, e purché gli impianti abbiano altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00. (caso B.9 dell'Allegato B del DPR 31/2017)</p>	<p>Sì, su tutto il territorio comunale, per impianti di altezza complessiva maggiore di ml 1,50 e diametro superiore a ml 1,00 e per tutti quegli impianti che, a sud della ex S.S. n. 11, benché di altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00 non rispettassero i «criteri per le trasformazioni» contenuti nel decreto di vincolo.</p>
<p>Interventi su cabine per impianti tecnologici a rete (cabine elettriche, del gas, ecc.) e su manufatti destinati all'installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità</p>	<p>Sì, per interventi di adeguamento funzionale e di sostituzione delle cabine esistenti con nuovi manufatti analoghi per tipologia e dimensioni; nel caso di manufatti per la comunicazione elettronica ad alta velocità (fibra ottica, wi-fi, ecc.), purché gli incrementi di altezza non siano superiori a cm 50 (caso A.8 dell'Allegato A del DPR 31/2017)</p>	<p>Sì, per installazione di nuove cabine per impianti tecnologici a rete o colonnine modulari, ovvero per la sostituzione di quelle esistenti con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione (caso B.10 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)</p>	<p>//</p>
<p>Installazione di infrastrutture a rete</p>	<p>Sì, per installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché smantellamento di reti elettriche aeree (caso A.24 dell'Allegato A del DPR 31/2017)</p>	<p>Sì, per: - installazione di linee elettriche e telefoniche su palo, a servizio di singole utenze, di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30 (caso B.37 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017) * - installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti, come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra (caso B.38 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)</p>	<p>Sì, per: - installazione di linee elettriche e telefoniche su palo, a servizio di singole utenze, di altezza superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30; - installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne superiori a 6 metri, se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti, come pali o tralicci, superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra</p>
<p>Manufatti in soprasuolo accessori o a supporto di: infrastrutture a rete, monitoraggio ambientale, prospezioni geognostiche, pozzi per uso domestico</p>	<p>Sì, nel caso di installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di idrocarburi (caso A.18 dell'Allegato A del DPR 31/2017) *</p>	<p>Sì, su tutto il territorio comunale, nel caso di realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete (caso B.23 dell'Allegato B del DPR 31/2017) * Sì, nel caso di manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico (caso B.27 dell'Allegato B del DPR 31/2017)</p>	<p>//</p>

Interventi nel sottosuolo	<p>Sì, su tutto il territorio comunale, fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico, per la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali; ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; <ul style="list-style-type: none"> - condotte forzate e reti irrigue, - pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; <ul style="list-style-type: none"> - impianti geotermici al servizio di singoli edifici; - serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; - tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; - l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm <p><i>(caso A.15 dell'Allegato A del DPR 31/2017)</i></p>	<p>Sì, su tutto il territorio comunale, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la posa in opera di manufatti <u>parzialmente o completamente interrati</u> quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; - la posa in opera <u>in soprasuolo</u> dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione <p><i>(caso B.24 dell'Allegato B del DPR 31/2017)</i></p>	<p>Sì, su tutto il territorio comunale, per la posa in opera <u>in soprasuolo</u> di manufatti quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, con dimensioni superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione</p>
Opere di manutenzione e adeguamento degli <u>spazi esterni, pubblici o privati</u> , relative a manufatti esistenti , quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano	<p>Sì, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale</p> <p><i>(caso A.10 dell'Allegato A del DPR 31/2017)</i></p>	<p>Sì, per interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di nuovi manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione</p> <p><i>(caso B.12 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)</i></p> <p style="text-align: center;">*</p> <p>Sì, per interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotonde, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicurino adeguata permeabilità del suolo</p> <p><i>(caso B.11 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)</i></p>	<p>Sì, nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi sull'esistente che non rispettino le caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale; - interventi sistematici di adeguamento della viabilità esistente
Opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi	<p>Sì, solo qualora i piani attuativi siano già stati valutati ai fini paesaggistici e siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice dei beni culturali. Nel territorio a sud della ex S.S. 11, qualora i piani attuativi siano già stati valutati ai fini paesaggistici e non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice dei beni culturali, purché sia dimostrato il rispetto dei «criteri per le trasformazioni» contenuti nel decreto di vincolo.</p> <p><i>(caso A.11 dell'Allegato A e caso B.13 dell'Allegato B del DPR 31/2017)</i></p>	<p>Sì, nel territorio a nord della ex S.S. 11, qualora i piani attuativi siano già stati valutati ai fini paesaggistici e non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice dei beni culturali</p> <p><i>(caso B.13 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017)</i></p>	<p>Sì, se i piani attuativi non siano già stati valutati ai fini paesaggistici</p>

Interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici (cortili, giardini, ecc.)	Sì, nel territorio a sud della ex S.S. 11 , e solo qualora gli interventi non comportino significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali esistenti ; ad esempio: - l'adeguamento di spazi pavimentati, - la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, - la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, - l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq (<i>caso A.12 dell'Allegato A del DPR 31/2017</i>)	Sì, nel territorio a nord della ex S.S. 11 , e solo qualora gli interventi non comportino significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali esistenti ; ad esempio: - l'adeguamento di spazi pavimentati, - la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, - la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, - l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq (<i>caso B.14 dell'Allegato B del DPR 31/2017</i>) * Sì, su tutto il territorio comunale, qualora gli interventi comportino significative modifiche alle aree pertinenziali degli edifici esistenti ; ad esempio: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali (<i>caso B.18 dell'Allegato B del DPR 31/2017</i>)	Sì, per le aree di pertinenza di nuovi edifici ; per l'installazione di serre ad uso domestico con superficie superiore a 20 mq; per la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori di valenza architettonica, storica o testimoniale
Realizzazione di autorimesse	//	Sì, ma solo nel caso di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrata, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe (<i>caso B.16 dell'Allegato B del DPR 31/2017</i>)	Sì, nel caso di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrata, con volume emergente fuori terra superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe
Interventi relativi a cancelli, recinzioni, muri di cinta o muri di contenimento del terreno	Sì, ma soltanto per interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento, compreso l'inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Nel territorio a sud della ex S.S. 11, sugli immobili con interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, dovrà essere dimostrato il rispetto dei «criteri per le trasformazioni» contenuti nel decreto di vincolo. (<i>caso A.13 dell'Allegato A del DPR 31/2017</i>)	Sì, nel territorio a nord della ex S.S. 11, per interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento, compreso l'inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti; * Su tutto il territorio comunale, per la realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti (<i>caso B.21 dell'Allegato B del DPR 31/2017</i>)	//
Interventi sul verde urbano (pubblico o privato)	Sì, ma solo a sud della ex SS 11, per la sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista. Dovrà comunque essere dimostrato il rispetto dei «criteri per le trasformazioni» contenuti nel decreto di vincolo. (<i>caso A.14 dell'Allegato A del DPR 31/2017</i>)	Sì, a nord della ex SS 11, per interventi di sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista. * Sì, su tutto il territorio comunale, per interventi di taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista. (<i>caso B.22 dell'Allegato B del DPR 31/2017</i>)	//
Occupazioni temporanee di suolo privato, pubblico o di uso pubblico per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione	Sì, ma esclusivamente per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare (<i>caso A.16 dell'Allegato A del DPR 31/2017</i>)	Sì, qualora installati per un periodo superiore a 120 giorni, ma comunque non superiore a 180 giorni nell'anno solare (<i>caso B.25 dell'Allegato B del DPR 31/2017</i>)	Sì, per manufatti temporanei con una durata superiore a 180 giorni nell'anno solare

<p>Installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali: esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero</p>	<p>Sì, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - installazioni costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali (fioriere, ecc.), elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo (<i>caso A.17 dell'Allegato A del DPR 31/2017</i>) * - interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti (<i>caso A.27 dell'Allegato A del DPR 31/2017</i>) * - smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica (<i>caso A.28 dell'Allegato A del DPR 31/2017</i>) * <p>Nel territorio a sud della ex S.S. 11, se trattasi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali alle suddette attività economiche; - installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; - prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale, purché per tali interventi sia dimostrato il rispetto dei «criteri per le trasformazioni» contenuti nel decreto di vincolo. (<i>caso B.26 dell'Allegato B del DPR 31/2017</i>) 	<p>Sì, nel territorio a nord della ex S.S. 11 se trattasi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali alle suddette attività economiche; - installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; - prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale (<i>caso B.26 dell'Allegato B del DPR 31/2017</i>) 	<p>//</p>
<p>Installazione di insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari</p>	<p>Sì, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata, ad esclusione di quelle a messaggio o luminosità variabile; - sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione, ad esclusione di quelle a messaggio o luminosità variabile (<i>caso A.23 dell'Allegato A del DPR 31/2017</i>) * <p>Nel territorio a sud della ex S.S. 11, per la posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l'installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate, purché per tali interventi sia dimostrato il rispetto dei «criteri per le trasformazioni» contenuti nel decreto di vincolo. (<i>caso B.36 dell'Allegato B del DPR 31/2017</i>)</p>	<p>Sì, nel territorio comunale a nord della ex S.S. 11, per la posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l'installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate (<i>caso B.36 dell'Allegato B del DPR 31/2017</i>)</p>	<p>Sì, per la posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei, di dimensioni superiori a 18 mq</p>
<p>Installazioni esterne poste a corredo di spazi privati</p>	<p>Sì, nel caso di installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenti ad uso privato (<i>caso A.22 dell'Allegato A del DPR 31/2017</i>)</p>	<p>Sì, nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc (<i>caso B.17 dell'Allegato B del DPR 31/2017</i>) * - installazione di tettoie aperte, di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente (<i>caso B.19 dell'Allegato B del DPR 31/2017</i>) 	<p>Sì, nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra superiore a 30 mc; - installazione di tettoie aperte, di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, che <u>superino</u> il limite del 10 per cento (10%) della superficie coperta preesistente

<p>Interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale ed ittica</p>	<p>Si, nel caso non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; - installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; - palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati (5 mq) e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; - interventi di manutenzione strettamente pertinenti l'esercizio dell'attività ittica; - interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; - interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; - installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; - interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale (caso A.19 dell'Allegato A del DPR 31/2017) 	<p>Si, nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d'acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; <ul style="list-style-type: none"> - riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua (caso B.28 dell'Allegato B del DPR 31/2017) * - manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati (caso B.29 dell'Allegato B del DPR 31/2017) * - realizzazione di nuove strutture relative all'esercizio dell'attività ittica con superficie non superiore a 30 mq (caso B.30 dell'Allegato B del DPR 31/2017) * - interventi di adeguamento della viabilità vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore (caso B.31 dell'Allegato B del DPR 31/2017) 	<p>Si, nel caso gli interventi previsti comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e qualora si tratti di attività ed opere che alterino l'assetto idrogeologico del territorio, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi su impianti idraulici agrari con valenza storica o testimoniale; - installazione di serre mobili stagionali dotate di strutture in muratura; - palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta superiore a cinque metri quadrati (5 mq), ancorati al suolo con opere di fondazione o opere murarie; - interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; - interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche diverse da quelle tradizionali
<p>Interventi per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste e nelle aree rurali</p>	<p>Si, purché realizzati nei territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia; ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; - interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; - interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale (caso A.20 dell'Allegato A del DPR 31/2017) 	<p>Si, nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree (caso B.32 dell'Allegato B del DPR 31/2017) * - interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura (caso B.33 dell'Allegato B del DPR 31/2017) * - riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti (caso B.34 dell'Allegato B del DPR 31/2017) * - interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale (caso B.35 dell'Allegato B del DPR 31/2017) 	<p>Si, nel caso di riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici superiori a 2.000 mq, purché preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti</p>
<p>Opere idrauliche</p>	<p>Si, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; - interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo (caso A.25 dell'Allegato A del DPR 31/2017) 	<p>Si, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi per adeguamento funzionale (caso B.39 dell'Allegato B del DPR 31/2017) * - interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa (caso B.42 dell'Allegato B del DPR 31/2017) 	<p>Si, per la realizzazione di nuovi manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi</p>

Opere di ingegneria naturalistica	Sì, per interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l'utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili (<i>caso A.26 dell'Allegato A del DPR 31/2017</i>)	Sì, per interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine (<i>caso B.40 dell'Allegato B del DPR 31/2017</i>)	Sì per nuovi interventi che non adottino i criteri dell'ingegneria naturalistica per la regimazione delle acque, la conservazione del suolo o la difesa dei versanti da frane e slavine
Interventi di demolizione e ricostruzione	Sì, nel caso di interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che, in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente, ed a condizione che l'intervento sia realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici (<i>caso A.29 dell'Allegato A del DPR 31/2017</i>)	Sì, solo sul territorio posto a sud della ex SS 11, e nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi (<i>caso B.41 dell'Allegato B del DPR 31/2017</i>)	Sì, sul territorio posto a nord della ex SS 11, e nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi (<i>caso B.41 dell'Allegato B del DPR 31/2017</i>)
Interventi di demolizione	Sì, nel caso di demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi (<i>caso A.30 dell'Allegato A del DPR 31/2017</i>)	Sì, nel caso di interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale (<i>caso B.15 dell'Allegato B del DPR 31/2017</i>)	Sì, nel caso di interventi di demolizione che interessino anche solo in parte edifici di interesse architettonico, storico o testimoniale
Opere in variante, nel caso di progetti già autorizzati ai fini paesaggistici	Sì, purché le opere e gli interventi edilizi in variante non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime = varianti paesaggistiche non sostanziali (<i>caso A.31 dell'Allegato A del DPR 31/2017</i>)	//	Sì, nel caso in cui le opere e gli interventi edilizi in variante eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime = varianti paesaggistiche sostanziali

Oltre ai suddetti interventi di lieve entità sopra indicati (casi di cui all' «Allegato B»), ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 31/2017 sono assoggettate a **procedimento semplificato** le istanze di **RINNOVO di autorizzazioni paesaggistiche**, anche rilasciate ai sensi dell'articolo 146 del Codice (= Autorizzazioni paesaggistiche con procedura ordinaria), scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.

L'istanza di rinnovo non deve essere corredata dalla relazione paesaggistica semplificata, a meno che non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela. Qualora invece siano state emanate nuove norme di tutela, successive all'Autorizzazione di cui si richiede il rinnovo, la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza di rinnovo dovrà essere strutturata in modo da dimostrare il rispetto di tali norme sopravvenute.

Alle autorizzazioni rinnovate si applica la disposizione di cui all'articolo 146, comma 4, del Codice, con riferimento alla conclusione dei lavori entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio di efficacia della nuova autorizzazione.

Qualora con l'istanza di rinnovo siano chieste anche variazioni progettuali che comportino interventi di non lieve entità, si applica il procedimento autorizzatorio **ordinario** di cui all'articolo 146 del Codice.


3.2 LE TEMPISTICHE PER L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

Amministrazione procedente: Comune di Sirmione.

Il Comune può richiedere all'interessato, ove occorrono, in un'unica volta, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, che sono inviati in via telematica entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'istanza è dichiarata improcedibile. Lo schema procedurale che si riporta qui di seguito, elaborato da Regione Lombardia, riassume efficacemente i contenuti della legge:

PROCEDURA "SEMPLIFICATA" (DPR n. 31 del 13.02.2017)

GU n. 68 - 22 marzo 2017
in vigore dal 6 aprile 2017



Da un'attenta valutazione dei singoli passaggi procedurali sopra elencati si evidenzia come i tempi per il rilascio sono, in realtà, di almeno 7 tipi e vanno da un minimo di 40 giorni ad un massimo di 140 giorni o più:

- **40 giorni**, nel caso di parere POSITIVO della Commissione comunale per il paesaggio + SILENZIO-ASSENSO del Soprintendente
- **50 giorni**, nel caso di parere POSITIVO della Commissione comunale per il paesaggio + parere POSITIVO del Soprintendente
- **65 giorni**, nel caso di parere NEGATIVO espresso dalla Commissione comunale per il paesaggio, poi riconfermato NEGATIVO per non accoglimento delle osservazioni;
- **85 giorni**, nel caso di parere POSITIVO della Commissione comunale per il paesaggio + parere NEGATIVO del Soprintendente, con ESITO FINALE NEGATIVO (= non accoglimento delle osservazioni)

- **95 giorni**, nel caso di parere POSITIVO della Commissione comunale per il paesaggio + parere NEGATIVO del Soprintendente, con ESITO FINALE POSITIVO (= accoglimento delle osservazioni, anche per silenzio-assenso), ovvero nel caso di esito NEGATIVO della Commissione per il Paesaggio poi diventato POSITIVO per accoglimento osservazioni e parere POSITIVO della Soprintendenza.

- **130 giorni**, in caso di parere NEGATIVO della Commissione per il Paesaggio poi diventato POSITIVO per accoglimento osservazioni e parere iniziale NEGATIVO della Soprintendenza poi riconfermato NEGATIVO per non accoglimento delle osservazioni


- **140 giorni**, in caso di parere NEGATIVO della Commissione per il Paesaggio poi diventato POSITIVO per accoglimento osservazioni e parere iniziale NEGATIVO della Soprintendenza poi diventato POSITIVO per accoglimento delle osservazioni.

Nelle tabelle che seguono si è cercato di evidenziare, con schemi grafici, alcune delle casistiche sopra elencate e le relative tempistiche procedurali.


Si osserva che, essendo obbligatorio il parere della Commissione comunale per il paesaggio, le tempistiche per l'emissione del parere sono condizionate dalla data di convocazione della Commissione stessa, che dipende dalla disponibilità dei commissari e dalla presenza del numero legale, per cui la trasmissione della pratica alla Soprintendenza, qualora vi sia la necessità di integrazioni alla pratica, può non di rado essere effettuata ben oltre i 20 giorni previsti dalla normativa.

Solo in alcuni rari casi, qualora la pratica sia stata ben redatta (e quindi non necessiti di integrazioni documentali), la data di convocazione della Commissione sia di poco successiva alla presentazione della pratica stessa e l'elenco delle pratiche da esaminare non sia eccessivamente lungo per cui ne è possibile l'inserimento in calendario, l'inoltro in Soprintendenza da parte del Comune può avvenire in meno di 20 giorni e quindi la procedura, nel caso di parere favorevole con silenzio assenso, può concludersi in meno di 40 giorni.

LE TEMPISTICHE PER LE PROCEDURE PAESAGGISTICHE SEMPLIFICATE SECONDO IL D.P.R. 31/2017



LE TEMPISTICHE PER LE PROCEDURE PAESAGGISTICHE SEMPLIFICATE SECONDO IL D.P.R. 31/2017



3.3 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA - ELENCO ELABORATI DA ALLEGARE E DESCRIZIONE DEI CONTENUTI

Relazione paesaggistica (comprendente gli elaborati fotografici e di fotosimulazione)

+

Elaborati grafici (almeno 3 tavole: una tavola con stato di fatto – sovrapposto – di progetto per le planimetrie e un'altra per i prospetti e le sezioni ambientali stato di fatto – sovrapposto – di progetto, oltre ad una terza con i dettagli dei materiali e le eventuali mitigazioni);

Il Comune di Sirmione renderà disponibili e consultabili sul proprio sito internet istituzionale gli studi già effettuati e le cartografie storiche in proprio possesso, al fine di non rendere eccessivamente gravosa, per i richiedenti e i progettisti, la redazione del progetto e della documentazione di accompagnamento.

Le domande di autorizzazione paesaggistica che, in fase di istruttoria, risultassero carenti della relazione paesaggistica e della documentazione di progetto obbligatoria, non potendo essere compiutamente valutate, dovranno essere integrate con la documentazione mancante.

Per gli interventi di lieve entità che riguardano immobili, di qualsiasi tipo, situati nella penisola e sul lungolago (*Ambito di tutela 1*) e immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici situati nell'entroterra a sud della ex SS. 11 (*Ambito di tutela 2*), la relazione paesaggistica deve contenere specifici riferimenti ai valori storico-culturali ed estetico-percettivi che caratterizzano l'area interessata dall'intervento e il contesto paesaggistico di riferimento.

La **Relazione paesaggistica** è un allegato obbligatorio, anche nel caso di procedura semplificata, fatti salvi i casi di rinnovo di Autorizzazioni già rilasciate, senza modifica delle iniziali previsioni e senza che siano sopravvenute nuove norme di tutela (ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 31/2017). Essa deve essere firmata dal richiedente e dal progettista dell'intervento, e va redatta secondo il modello facsimile predisposto dal D.P.R. n. 31/2017 (Allegato D), secondo il seguente schema:

1. **RICHIEDENTE** (persona fisica, società, impresa, ente). La compilazione della scheda è a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione paesaggistica, ossia del titolare dell'atto che verrà rilasciato (non del professionista incaricato).
2. **TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO**. L'indicazione della tipologia dell'opera deve essere accompagnata dal riferimento preciso alle fattispecie di cui all'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017 (vedi *Tabella*).
3. **CARATTERE DELL'INTERVENTO**: temporaneo o permanente.
4. **DESTINAZIONE D'USO**: residenziale, ricettiva/turistica, industriale/artigianale, agricola, commerciale/direzionale, altro.
5. **CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA**: centro o nucleo storico, area urbana, area periurbana, insediamento rurale (sparso e/o nucleo), area agricola, area naturale, area boscata, ambito fluviale, ambito lacustre, altro.
6. **MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO**: pianura, versante, crinale (collinare/montano), piana valliva (montana/collinare), altopiano/promontorio, costa (bassa/alta), altro.
7. **UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO** (**elaborati cartografici**):
 - a) estratto cartografico CATASTO/CTR/IGM/ORTOFOTO. L'edificio o area di intervento deve essere evidenziato sulla cartografia attraverso apposito segno grafico o coloritura;

b) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale (PGT) e relative norme;

c) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme.

8. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE (***foto ravvicinate e foto di contesto, preferibilmente prese dagli spazi di fruizione pubblica, con relativa planimetria dei coni ottici***).

Le riprese fotografiche devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista panoramica del contesto, da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico e le aree di intervisibilità del sito.

Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e da una planimetria in cui siano indicati i punti di ripresa fotografica.

9. PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (vincolati ai sensi degli artt. 136, 141, 157 del D.Lgs n. 42/2004 "Codice dei beni culturali"), indicando le tipologie di cui all'art. 136 comma 1: a) cose immobili; b) ville, giardini, parchi; c) complessi di cose immobili; d) bellezze panoramiche. Indicare gli estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate.

10. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004), indicando le tipologie di aree interessate: a) territori costieri; b) territori contermini ai laghi; c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua; d) montagne sup. 1200/1600 m; e) ghiacciai e circhi glaciali; f) parchi e riserve; g) territori coperti da foreste e boschi; h) università agrarie e usi civici; i) zone umide; l) vulcani; m) zone di interesse archeologico.

11. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA DI INTERVENTO.

Relazione descrittiva dello stato di fatto: la descrizione deve riportare la lettura dei caratteri che effettivamente connotano l'immobile o l'area di intervento e il contesto paesaggistico, anche con riferimento ai quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione e a quanto indicato dalle specifiche schede di vincolo. Il livello di dettaglio dell'analisi deve essere adeguato rispetto ai valori del contesto e alla tipologia di intervento.

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO. **Relazione di progetto**, contenente la descrizione delle dimensioni, dei materiali, del colore, delle finiture, delle modalità di messa in opera, ecc. + **Elenco elaborati grafici**, con rimando alle **tavole allegate** (da redigere in scala adeguata) dello stato di fatto, di confronto e finale, possibilmente su una stessa tavola, per facilitare la valutazione della modifica dello stato dei luoghi. La documentazione, in relazione alla tipologia e consistenza dell'intervento, può contenere **fotoinserti del progetto**, comprendenti un adeguato intorno dell'area di intervento desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, al fine di valutarne il corretto inserimento (**sezioni ambientali**).

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA. **Relazione di impatto paesistico del progetto**, basata su una valutazione ricavata dal confronto fra le caratteristiche dello stato attuale, gli elementi di progetto e gli obiettivi della tutela. Si elencano, a titolo esemplificativo, alcune delle possibili modificazioni dell'immobile o dell'area tutelata, che vanno presi in considerazione ai fini della valutazione:

- cromatismi dell'edificio (prima e dopo);
- rapporto vuoto/pieni (prima e dopo l'intervento);
- sagoma (prima e dopo);
- volume (prima e dopo, in relazione al contesto);
- caratteristiche architettoniche (prima e dopo);
- copertura (prima e dopo);

- pubblici accessi (prima e dopo, in relazione alla viabilità di contesto);
- impermeabilizzazione del terreno (prima e dopo, con descrizione degli accorgimenti e dei materiali per garantire il drenaggio);
- movimenti di terreno/sbancamenti (modellazione del terreno, dislivelli, ecc. prima e dopo l'intervento);
- realizzazione/demolizione di infrastrutture accessorie (confronto tra prima e dopo);
- aumento/diminuzione della superficie coperta (confronto tra prima e dopo);
- alterazione dello skyline (profilo dell'edificio o profilo dei crinali prima e dopo l'intervento);
- alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale/liberazione di visuali occluse);
- interventi su elementi arborei e vegetazione (prima e dopo l'intervento).

14. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO: qualificazione e/o identificazione degli elementi progettuali finalizzati ad ottenere il migliore inserimento paesaggistico dell'intervento nel contesto in cui questo è realizzato, ivi comprese le mitigazioni, nonché le soluzioni progettuali per il miglioramento di contesti poco caratterizzati o degradati. È possibile allegare **schemi grafici esplicativi**.

15. INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE IN RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO: verifica della conformità delle opere proposte con i contenuti della disciplina paesaggistica.

3.4 INDICAZIONI PER LA DENOMINAZIONE DEGLI ELABORATI, NONCHÉ DEI FILES INVIATI DIGITALMENTE

La digitalizzazione e la semplificazione impongono una normalizzazione delle procedure e della denominazione dei files degli elaborati, al fine di rendere più agevole la protocollazione delle istanze e la conseguente consultazione e attività di valutazione e controllo da parte del Comune e della Soprintendenza competente.

Pertanto, si invitano i richiedenti a rispettare, nell'inoltro degli elaborati al Comune di Sirmione, preferibilmente per via telematica tramite lo Sportello Telematico Unificato (STU) del Comune di Sirmione, all'indirizzo internet: <http://www.stu.comune.sirmione.bs.it>, le seguenti indicazioni:

- a) Tutti i files (se allegati alla domanda inviata a mezzo PEC o tramite il portale STU) dovranno essere in formato .pdf/A (.pdf non modificabile).
- b) Tutti i files dovranno essere firmati digitalmente sia dal professionista incaricato (nel caso di procedure semplificate, se necessario), sia dal/dai committente/i. Anche nel caso di invio cartaceo, tutti gli elaborati allegati alla domanda di Autorizzazione paesaggistica dovranno riportare la firma sia del committente sia del progettista.
- c) La denominazione degli elaborati e dei files dovrà rispettare la seguente tabella, naturalmente adattando il numero degli elaborati alla procedura semplificata e al tipo di intervento, secondo quanto già indicato al precedente punto 3.2:

DENOMINAZIONE ELABORATO	DENOMINAZIONE FILE
Allegato 1 - Relazione paesaggistica semplificata	ALL1_relazione paesaggistica semplificata.pdf
Tav. 1 SDF-SDC-SDP – Rilievo geometrico ed architettonico stato di fatto, di confronto e di progetto – planimetrie*	Tav1_SDF_SDC_SDP_RGA_plan.pdf*
Tav. 2 SDF-SDC-SDP – Rilievo geometrico ed architettonico stato di fatto, di confronto e di progetto – prospetti e sezioni ambientali*	Tav2_SDF_SDF_SDC_SDP_RGA_prosp_sez.pdf*

Tav. 3 SDP – Dettagli costruttivi e di finitura, mitigazioni e compensazioni	Tav3_SDP_dettagli.pdf
---	-----------------------

* nel caso siano necessarie più tavole, gli elaborati grafici dovranno essere denominati aggiungendo una lettera dopo il numero (esempio: Tav. 3a, Tav. 3b; Tav. 4a, Tav. 4b, ecc.) e specificando se si tratta di planimetrie (ai vari piani), sezioni, prospetti, ecc.. Ovviamente, nel cartiglio, andranno anche indicate le scale di rappresentazione.

Si suggerisce, nell'impaginazione delle tavole, di non frammentare gli elaborati.

I files, analogamente, dovranno essere denominati aggiungendo la lettera dopo il numero (Tav3a_....pdf, Tav3b_...pdf, ecc.), indicando se si tratta di SDF-SDC-SDP e planimetrie, prospetti e/o sezioni (esempio: Tav4a_SDF_SDC_SDP_plan.pdf; Tav4b_SDF_SDC_SDP_prosp.pdf; ecc.).

4. ALLEGATO – ESEMPI

caso A.2 dell'Allegato A al DPR n. 31/2017 - Opere di manutenzione su prospetti, quali: realizzazione di nuove o riconfigurazione di aperture esterne + Opere di manutenzione sulle finiture esterne dei prospetti: rifacimento di intonaci, tinteggiature

Intervento: modifica del prospetto, nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche esistenti (riapertura finestre chiuse, ma già inserite nella composizione originaria della facciata) + rifacimento intonaco e tinteggiatura come i preesistenti.

Titolo autorizzativo paesaggistico: nessuno



Stato di fatto



Stato di progetto

caso A.2 dell'Allegato A al DPR n. 31/2017 - Opere di manutenzione consistenti nell'integrazione o sostituzione di finiture esterne o di manufatti quali lattonerie, comignoli e simili

Intervento: eliminazione della canna fumaria esterna e relativo comignolo + tinteggiatura uguale a quella esistente.

Titolo autorizzativo paesaggistico: nessuno



Stato di fatto



Stato di progetto

caso B3 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017 – Opere di manutenzione sulle finiture esterne dei prospetti e delle coperture: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura

Intervento: modifica del colore originario della facciata di un edificio con valenza storica e testimoniale

Titolo autorizzativo: Autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria



Stato di fatto



Stato di progetto

caso A.2 dell'Allegato A al DPR n. 31/2017: Modifiche ai prospetti e alle coperture

caso A.22 dell'Allegato A del DPR 31/2017: Installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato

caso B3 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017 – Opere di manutenzione sulle finiture esterne dei prospetti e delle coperture: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura + realizzazione di nuove o riconfigurazione di aperture esterne (diverse dalle precedenti ma coerenti con la composizione di facciata).

Intervento: modifica dei rivestimenti esterni + modifica delle aperture su un edificio senza valenza storica e testimoniale + eliminazione di tettoia incongrua + installazione di tende parasole sui balconi ad uso privato

Titolo autorizzativo: nessuno (se posto nel territorio a sud della ex SS 11), purché venga dimostrato il rispetto dei criteri contenuti nel decreto di vincolo, oppure: Autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata (se posto a nord della ex SS 11)



Prima

Stato di fatto



Dopo

Stato di progetto

casì B.3 e B.4 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017 - Interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici

Intervento: coibentazione del tetto e della facciata per migliorare l'efficienza energetica di un edificio senza valenza storica e testimoniale, senza modifica della sagoma ma con modifica del colore.

Titolo autorizzativo: Autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata (se posto nel territorio a sud della ex SS 11) oppure Autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria (se posto a nord della ex SS 11).



caso B3 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017 – Opere di manutenzione sulle finiture esterne dei prospetti e delle coperture: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura + realizzazione di nuove o riconfigurazione di aperture esterne

casì B.3 e B.4 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017 - Interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici

Intervento: modifica dell'apertura di ingresso + rivestimento a cappotto della facciata + modifica della tinteggiatura in un edificio senza valenza storica e testimoniale

Titolo autorizzativo: Autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata (se posto nel territorio a sud della ex SS 11) oppure Autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria (se posto a nord della ex SS 11)



caso B4 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017 – Coperture: realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca

Intervento: realizzazione di un nuovo terrazzo a tasca nella copertura, in sostituzione dell'esistente finestra a velux, su edificio senza valenza storica e testimoniale

Titolo autorizzativo: Autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata (se posto nel territorio a sud della ex SS 11) oppure Autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria (se posto a nord della ex SS 11)



Stato di fatto



Stato di progetto

caso B4 dell'Allegato B al DPR n. 31/2017 – Coperture: realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili

Intervento: realizzazione di nuovi abbaini, su edificio senza valenza storica e testimoniale

Titolo autorizzativo: Autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata (se posto nel territorio a sud della ex SS 11) oppure Autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria (se posto a nord della ex SS 11)



Stato di fatto



Stato di progetto